

Prot. N°

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

DESTINATARI DEL DOCUMENTO
TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

DATA REDAZIONE 17/12/2021	VERIFICA:	PARERI FAVOREVOLI:
DIREZIONE e STRUTTURA EMITTENTE Direzione Amministrativa S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale S.C. Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti	RESPONSABILE QUALITÀ AZIENDALE Dott.ssa Elisabetta Danielli (firmato digitalmente)	DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Serena Sincovich DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Paola Toscani DIRETTORE SCIENTIFICO -----
PROCESS OWNER Ing. Elena Clio Pavan (firmato digitalmente) Tel. 0403785479 elenaclio.pavan@burlo.trieste.it Dott. Dario Carlevaris (firmato digitalmente) Tel. 0403785432 dario.carlevaris@burlo.trieste.it	NORME E STANDARD APPLICABILI a cura del responsabile qualità aziendale es. requisiti norma ISO 9001/2008 p.to 4-2015/standard jci gld.1.mci.4	APPROVAZIONE:
GRUPPO DI LAVORO Dott.ssa Donatella Bertuzzi Dott.ssa Martina Pandullo	DA REVISIONARE ENTRO IL entro il 17/12/2024	DIRETTORE GENERALE Dott. Stefano Dorbolò (firmato digitalmente)
PAROLE CHIAVE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	MODALITÀ DIFFUSIONE Sito internet aziendale	

È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, per scopi diversi da quelli istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste

INDICE

1. SCOPO	4
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
5. CONTENUTO	6
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 Oggetto	6
Art. 2 Principi generali	6
Art. 3 Trasparenza e Pubblicità	7
Art. 4 Tracciabilità dei Flussi Finanziari	7
Art. 5 Responsabile Unico del Procedimento	7
Capo II PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	8
Art. 6	8
Programmazione di Servizi e Forniture	8
Art. 7 Programmazione di Lavori	8
Art. 8	8
Progettazione	8
Capo III	9
AFFIDAMENTO	9
Art. 9 Determinazione a Contrarre	9
Art. 10 Procedure telematiche	9
Art. 11 Procedure semplificate non telematiche	10
Art. 12 Rotazione degli inviti e degli affidamenti	10
Art. 13 Requisiti dei Soggetti Affidatari	11
Art. 14 Procedure di scelta del Contraente	11
Art. 15 Affidamento Diretto	12
Art. 16 Acquisti centralizzati di beni e servizi	13
Art. 17 Procedura negoziata	13
Art. 18 Indagini di mercato	14
Art. 19 Criteri di selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagini di mercato	14
Art. 20 Formazione di elenchi di operatori economici	15
Art. 21 Criteri di selezione degli operatori economici dagli elenchi	16

Art. 22 Svolgimento delle procedure di gara.....	16
Art.23 Garanzie.....	17
Art.24 Criteri di Aggiudicazione.....	17
Art. 25 Atto di affidamento.....	18
Art. 26 Stipulazione del contratto.....	18
Parte III ESECUZIONE E VERIFICA.....	18
Art.27 Direzione della fase esecutiva.....	18
Art.28 Verifica.....	19
6. PRIVACY.....	19
7. ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA.....	20
8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	20
9. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'.....	20
10. DOCUMENTI ALLEGATI.....	20
11. DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE.....	20
12. DOCUMENTI ABROGATI.....	20
13. STORIA DEL DOCUMENTO.....	20

1. SCOPO

Il presente Regolamento disciplina gli appalti e le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, in attuazione della normativa statale di riferimento, nel perseguimento delle seguenti finalità:

- individuare regole, uniformi per tutte le diverse tipologie contrattuali, per disciplinare gli ambiti che la normativa statale rimette alla discrezionalità delle singole Amministrazioni
- contemperare l'esigenza di semplificazione dell'iter procedimentale dei contratti Sotto Soglia, in considerazione alla loro entità e proporzionalmente ad essa, con la necessità di garantire il rispetto dei generali principi di buon andamento dell'azione amministrativa;
- prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi e di conflitti di interesse nella realizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Tutte le definizioni concernenti il presente Regolamento sono puntualmente indicate all'art. 3 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii.

Nel presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti acronimi:

ARCS	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, Centrale di committenza per acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale
Atto	Atto Aziendale dell'IRCCS
AI	Addetto incaricato
Burlo	I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
CdR	Centro di Risorsa
Codice	Codice dei contratti pubblici approvato con D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.
Consip	Consip spa, Centrale di committenza per acquisti della Pubblica Amministrazione
CRE	Certificato di regolare esecuzione dei lavori
DEC	Direttore dell'esecuzione del contratto
Dirigente	Dirigente responsabile dell'articolazione aziendale deputata alla programmazione, acquisizione, gestione e controllo di contratti di lavori, servizi e forniture
DL	Direttore dei Lavori
Eappalti	Piattaforma telematica di negoziazione eappaltiFVG messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Forniture	Appalto di pubbliche forniture
Lavori	Appalto di lavori pubblici
LG n.3	Linea Guida n. 3 dell'ANAC avente ad oggetto il Responsabile Unico del Procedimento
MEPA	Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da Consip spa
ODA	Ordine di Acquisto diretto su piattaforma telematica MEPA
OE	Operatore Economico
OEPV	Offerta Economicamente più Vantaggiosa
RDI	Richiesta di indagine di mercato su piattaforma telematica
RDO	Richiesta di Offerta su piattaforma telematica
Regolamento incentivi	Regolamento approvato con decreto.....
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
Servizi	Appalto di servizi pubblici

Sotto Soglia	Contratti il cui valore, al netto dell'IVA, è inferiore alla soglia per l'applicazione delle norme di rilevanza comunitaria
TD	trattativa diretta con unico appaltatore su piattaforma telematica MEPA
VDC	Verifica di Conformità di servizi e forniture

Per eventuali definizioni non indicate si fa riferimento alla procedura "Gestione della Documentazione Istituzionale PRO_DGN_0001_002 Gestione della documentazione istituzionale"

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici ss.mm.ii.

D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di attuazione del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ultrattive nel periodo transitorio di entrata a regime del nuovo Codice dei contratti.

D.M. 6 gennaio 2018, n. 14 Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

Linea Guida n. 1 dell'ANAC rubricata "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" – approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 dd. 14.09.2016 e aggiornata, da ultimo, con delibera n. 417 del 15 maggio 2019

Linea Guida n. 2 dell'ANAC rubricata "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 dd. 21 settembre 2016 e aggiornata, da ultimo, con delibera n. 424 del 2 maggio 2018

Linea Guida n. 3 dell'ANAC rubricata "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 dd. 26 ottobre 2016 e aggiornata, da ultimo, con delibera n. 1007 dd. 11 ottobre 2017

Linea Guida n. 4 dell'ANAC rubricata "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 dd. 26 ottobre 2016 e aggiornata, da ultimo, con delibera n. 636 del 10 luglio 2019

Linea Guida n. 8 dell'ANAC rubricata "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 950 del 13 settembre 2017

Linea Guida n. 14 dell'ANAC rubricata "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 494 del 05 giugno 2019

Linea Guida n. 15 dell'ANAC rubricata "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 161 del 06 marzo 2019

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 26)

Legge 23 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 commi da 449 a 457)

Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (art. 7)

Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai contratti di appalto e di concessione del Burlo avente ad oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura, il cui valore, al netto dell'IVA, è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come definita all'art.35 del Codice.

Il presente Regolamento si applica anche ai contratti "misti" tra le tipologie indicate al comma 1, disciplinati all'art. 28 del Codice.

Ai fini dell'applicabilità del presente Regolamento, il valore del contratto è dato dall'importo massimo pagabile, al netto dell'IVA, calcolando tutte le prestazioni previste nonché eventuali opzioni o rinnovi espressamente stabiliti negli atti di gara o di affidamento.

Il valore della soglia di rilevanza comunitaria attualmente è stabilito nei seguenti importi:

Euro 5.350.000,00 per lavori;

Euro 428.000,00 per forniture, servizi, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura, e concorsi di progettazione

Il valore della soglia viene periodicamente aggiornato con provvedimento della Commissione Europea direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali; pertanto, il presente Regolamento sarà automaticamente adeguato alle nuove soglie senza necessità di ulteriori atti.

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice ai sensi della Parte I – Titolo II del Codice.

5. CONTENUTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione e l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura, nonché i contratti "misti" tra le predette tipologia, il cui valore, al netto dell'IVA, è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come definita all'art.35 del Codice, in attuazione delle norme statali e regionali in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali nazionali e comunitari.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le regole di affidamento e di esecuzione di appalti e concessioni sono ispirate ai principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa stabiliti dall'art. 97 Cost. ed ai principi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla Legge n. 241/1990.
2. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
3. Nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, il Burlo persegue gli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, garantisce l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese e promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato in contratti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, prevedendo l'inserimento di clausole di solidarietà sociale nei relativi Capitolati Speciali d'Appalto.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, gli appalti sono generalmente suddivisi in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture ed il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.
5. Nessuna prestazione di beni o servizi ed esecuzione di lavori, ivi comprese prestazioni continuative e le eventuali opzioni per prestazioni aggiuntive o di rinnovo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dagli obblighi di utilizzo degli

strumenti telematici di negoziazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

6. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuate dagli strumenti programmatori dell'Istituto, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile. In particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione diretta a seguito di risoluzione del contratto d'appalto.
7. Fatto salvo l'obbligo di utilizzo delle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice per affidamenti di appalti e concessioni di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, il Burlo ha facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie anche per affidamenti ricompresi, per valore, nell'ambito del presente Regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ART. 3

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. Per garantire l'effettività del principio di trasparenza, vengono pubblicati sul sito istituzionale del Burlo, alla sezione "Amministrazione Trasparente" tutte le determinazioni a contrarre relative a lavori, servizi e forniture, i bandi di gara e gli avvisi di indizione di indagini di mercato e di costituzione degli elenchi di OE, gli elenchi degli OE una volta costituiti, gli atti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, i provvedimenti di aggiudicazione e gli avvisi di appalto aggiudicato. L'avviso di appalto aggiudicato deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati e degli offerenti.
2. Nella medesima sezione vengono pubblicati in formato aperto e liberamente scaricabile tutti i dati relativi ai contratti affidati con le relative tempistiche ed i pagamenti effettuati.
3. Nella medesima sezione vengono pubblicati in formato aperto e liberamente scaricabile i provvedimenti di nomina della Commissione Giudicatrice per l'individuazione dell'OEPV, ai sensi dell'art. 77 del Codice, ed i curricula dei commissari.
4. Le sedute di gara sono pubbliche, salvo quanto previsto al successivo art. 22, comma 4. I verbali delle sedute di gara sono pubblicati sul sito istituzionale in allegato al provvedimento di aggiudicazione.

ART. 4

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia è effettuata nel rispetto della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In fase di programmazione degli investimenti, il Responsabile del CdR assicura che ad ogni intervento sia attribuito il codice CUP ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale degli Investimenti.
3. In fase di affidamento, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente o prima dell'affidamento diretto, il RUP assicura che si attribuisce ad ogni contratto il codice CIG, collegato al relativo codice CUP ove esistente. Per le acquisizioni di importo inferiore a 40.000,00 Euro il CIG è richiesto in modalità semplificata.
4. I codici CIG e CUP sono inseriti in ogni atto relativo alla singola acquisizione e sono comunicati all'affidatario per l'impiego ai sensi della Legge n. 136/2010.

ART. 5

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia è nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, il quale cura, controlla e verifica tutto l'iter realizzativo svolgendo i compiti dettagliatamente previsti dall'art. 31 del Codice e dalla LG n. 3.
2. Per le acquisizioni effettuate mediante Centrale di Committenza, il Burlo procede alla nomina del RUP solo per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.
3. Il RUP deve possedere i requisiti previsti dalla LG n. 3 in relazione alla singola acquisizione e, di norma, è il Dirigente Responsabile della Struttura Aziendale competente per l'acquisizione specifica.

- Ove lo richiedano specifiche esigenze relative all'organizzazione aziendale o alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto di appalto o concessione, può essere nominato RUP un soggetto, diverso dal Dirigente, scelto tra i dipendenti del Burlo sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. In questo caso la nomina deve risultare da atto scritto.
- Quando il RUP è soggetto diverso dal Dirigente responsabile del CdR non può adottare provvedimenti e/o atti che direttamente o indirettamente comportino impegno di spesa, incluse le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del Codice, ma deve segnalare la circostanza al Dirigente corredando la richiesta con un parere scritto, circostanziato e motivato.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

ART. 6

PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

- Gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 sono inseriti nel Programma Biennale di Forniture e Servizi e nei relativi aggiornamenti annuali.
- Gli acquisti di beni mobili e tecnologie che costituiscono investimenti sono altresì inseriti, anche in forma aggregata per finalità omogenee, nel Programma Preliminare degli Investimenti, nel Programma Triennale degli Investimenti e nei loro aggiornamenti annuali in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/2015.
- Gli atti di programmazione di cui ai commi precedenti sono definiti dal Responsabile del CdR sulla base dei fabbisogni acquisiti e sono adottati con decreto del DG in coerenza con il Bilancio del Burlo e con i provvedimenti di concessione dei finanziamenti relativi agli investimenti adottati dalla Regione Friuli – Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale n. 26/2015.
- In caso di acquisti non programmati, o non programmabili, di beni diversi da quelli che costituiscono investimento, qualora la mancata fornitura possa compromettere l'efficienza e la continuità dell'attività assistenziale all'interno del Burlo, il Responsabile del CdR, potrà procedere ove la richiesta di acquisto sia accompagnata da una sintetica ed esaustiva relazione sulle motivazioni

ART. 7

PROGRAMMAZIONE DI LAVORI

- I lavori che costituiscono investimenti edili impiantistici sono inseriti, anche in forma aggregata per finalità omogenee, nel Programma Preliminare degli Investimenti, nel Programma Triennale degli Investimenti e nei loro aggiornamenti annuali in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/2015 ed al Codice .
- Gli atti di programmazione sono definiti dal Responsabile del CdR sulla base dei fabbisogni acquisiti o rilevati direttamente e sono adottati con decreto del DG in coerenza con il Bilancio del Burlo e con i provvedimenti di concessione dei finanziamenti relativi agli investimenti adottati dalla Regione Friuli – Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale n. 26/2015.
- In caso di lavori da eseguire senza indugi per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità, trova applicazione la procedura di somma urgenza prevista dall'art. 163 del Codice, salva successiva variazione degli atti programmatici.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmati direttamente dal Responsabile del CdR, nei limiti del budget assegnato, sulla base del livello di priorità e delle finalità che l'intervento è destinato a soddisfare.

ART. 8

PROGETTAZIONE

- La progettazione dei lavori, servizi e forniture viene effettuata ai sensi degli articoli 23, 24 e 26 del Codice ed in conformità alle specifiche disposizioni normative che disciplinano le singole materie oggetto di affidamento.

2. La progettazione può essere svolta dagli uffici interni del Burlo oppure affidata all'esterno, nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali. Inclusive quelle del presente Regolamento.
3. In caso di progettazione interna, il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista, nei limiti delle proprie competenze professionali ed in presenza degli specifici requisiti di legge, salvo quanto previsto ai commi successivi
4. Il RUP non può svolgere anche le funzioni di progettista per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza architettonica, ambientale o tecnologica, nonché per lavori di importo superiore a 1.500.000,00 euro.
5. Il RUP non può svolgere anche le funzioni di progettista per servizi e forniture nei casi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, di interventi caratterizzati dall'uso di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni, nonché quando, ragioni di carattere organizzativo impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal CdR.
6. Nei casi in cui l'attività di progettazione di lavori, servizi e forniture è svolta da personale dipendente del Burlo non appartenente alla qualifica dirigenziale, gli incaricati hanno diritto a percepire l'incentivo previsto all'art. 113 del Codice in conformità a quanto disposto dal Regolamento per gli incentivi adottato dall'Istituto.

CAPO III

AFFIDAMENTO

ART. 9

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Le procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro hanno avvio con la determinazione a contrarre, a firma del responsabile del CdR, che indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, beni o servizi che si intendono acquistare, il valore dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli OE e per l'aggiudicazione nonché gli elementi essenziali del contratto e l'eventuale suddivisione in lotti, funzionali o prestazionali.
2. Per contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro viene adottato direttamente l'atto di affidamento, di cui al successivo art. 25, in esito alla procedura effettuata per l'individuazione del contraente. In detti casi l'atto di avvio della procedura di affidamento consiste nella richiesta di preventivo/offerta (ovvero, a seconda dei casi, lettera d'invito, avviso esplorativo, RDO, OdA, etc...) rivolta ad uno o più OE.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi per cui vige l'obbligo di approvvigionamento in forma centralizzata, prima di attivare un'autonoma procedura di affidamento, il Responsabile del procedimento dovrà verificare che l'acquisizione del bene o del servizio non possa essere soddisfatta ricorrendo a tali modalità di approvvigionamento e che un altro bene/servizio analogo eventualmente acquisibile in forma centralizzata non sia equipollente al prodotto voluto, dandone conto nelle motivazioni del provvedimento indicato ai commi precedenti.

ART. 10

PROCEDURE TELEMATICHE

1. Le procedure di scelta del contraente sono interamente svolte in forma telematica per mezzo delle piattaforme di negoziazione messe a disposizione da Consip (MEPA) o dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (epaltiFVG). La scelta della piattaforma da utilizzare è libera.
2. Le procedure di scelta del contraente esperibili mediante le piattaforme telematiche sono esclusivamente quelle previste dal Codice e dal presente regolamento in relazione all'importo del singolo contratto da affidare (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta, procedura ristretta).
3. I criteri di aggiudicazione utilizzabili nelle procedure su piattaforma telematica sono esclusivamente quelli previste dal Codice (minor prezzo, OEVP).
4. Gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme telematiche sono i seguenti :

- A) **RDO** (richiesta di offerta): strumento utilizzabile sia su MEPA che su eappaltiFVG per invitare uno o più OE a presentare offerta nell'ambito di una qualsiasi delle procedure di scelta del contraente indicate al precedente comma 2.
- B) **ODA** (ordine di acquisto): strumento utilizzabile solo su MEPA per acquisto diretto di prodotti presenti in un catalogo elettronico. L'inserimento dei prodotti nel catalogo costituisce proposta irrevocabile di vendita da parte dell'OE e l'acquisto si effettua direttamente con l'emissione dell'OdA, senza esperire alcun confronto concorrenziale e senza possibilità di negoziazione delle condizioni contrattuali. E' possibile solo nel rispetto dell'Importo Minimo di Consegna regolamentato all'interno di ogni Bando del MEPA che costituisce la soglia che vincola il fornitore ad accettare un Ordine diretto per i beni / servizi da lui offerti a catalogo; al di sotto di detto importo per il fornitore non c'è obbligo ma facoltà di accettare l'ordine diretto.
- C) **TD** (Trattativa diretta): strumento utilizzabile solo su MEPA per acquisto diretto di beni e servizi che consente di negoziare con un unico OE le condizioni contrattuali, anche relativamente al prezzo, con maggiori garanzie di congruità dell'offerta.
- D) **RDI** (richiesta di interesse): strumento utilizzabile solo su eappaltiFVG per esperire un'indagine di mercato prodromica all'individuazione degli OE da invitare successivamente a presentare offerta o finalizzata all'acquisizione di preventivi, anche per conoscere l'andamento del mercato.

ART. 11

PROCEDURE SEMPLIFICATE NON TELEMATICHE

1. L'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 1.000,00 Euro può essere effettuata in forma semplificata senza l'utilizzo delle piattaforme telematiche.
2. La richiesta di preventivo ed, in genere, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni dovranno, comunque, essere svolte tramite mezzi di comunicazione elettronici.
3. Le acquisizioni dovranno essere effettuate nel rispetto dei principi generali indicati al precedente art. 2 e degli obblighi di pubblicità e tracciabilità indicati agli art. 3 e 4.
4. Nel caso di consultazione di più OE le richieste di preventivo dovranno essere inviate simultaneamente a tutti gli OE assegnando un unico termine per l'invio dei preventivi. Dovranno essere adottate modalità tali da garantire la segretezza degli inviti (richieste) e delle offerte (preventivi).

ART. 12

ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi nonché valore economico di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.
2. Per garantire l'effettività del principio di rotazione di cui al comma precedente negli affidamenti di lavori, vengono definite nella seguente Tabella le fasce di valore economico:

TABELLA FASCE DI VALORE ECONOMICO PER ROTAZIONE OE	
LAVORI	
FASCIA	VALORE
1L	Inferiore a 150.000,00
2L	Da 150.000,00 fino a 258.000,00
3L	Oltre 258.000,00 fino a 516.000,00
4L	Oltre 516.000,00 fino a 1.500.000,00
5L	Oltre 1.500.000,00 fino a 3.500.000,00
6L	Oltre 3.500.000,00 fino alla soglia europea

3. In applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non sono, di norma, consentiti l'affidamento diretto all'appaltatore uscente e l'invito del medesimo a presentare offerta in una procedura concorrenziale con limitazione al numero di inviti, salvo casi eccezionali da motivare in modo circostanziato nel provvedimento indicato la precedente art. 9.
4. "Appaltatore uscente" è l'appaltatore affidatario del contratto immediatamente precedente a quello da affidarsi, avente ad oggetto la stessa categoria di lavori, lo stesso settore di servizi ovvero lo stesso settore merceologico nonchè la stessa fascia di valore economico tra quelle indicate nella tabella di cui al comma 2.
5. In applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non sono, di norma, consentiti l'affidamento diretto e il reinvito all'appaltatore invitato, e non aggiudicatario, nella procedura immediatamente precedente avente ad oggetto la stessa categoria di lavori, lo stesso settore di servizi ovvero lo stesso settore merceologico nonchè la stessa fascia di valore economico tra quelle indicate nella tabella di cui al comma 2, avente ad oggetto la stessa categoria di lavori, lo stesso settore di servizi ovvero lo stesso settore merceologico nonchè la stessa fascia di valore economico tra quelle indicate nella tabella di cui al comma 2.
6. "Appaltatore invitato e non aggiudicatario" è l'appaltatore che è stato invitato dal Burlo, a prescindere dal fatto che abbia presentato o meno offerta e dalla validità dell'offerta stessa ai fini dell'ammissione alla precedente procedura.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Burlo non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli affidamenti effettuati dal Burlo mentre per gli affidamenti effettuati dalle Centrali di Committenza regionale e nazionale i criteri per la rotazione degli inviti sono disciplinati dai regolamenti delle Centrali medesime.
9. Le disposizioni sulla rotazione possono essere derogate per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 1.000,00 Euro

ART. 13

REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. Gli affidatari di contratti e concessioni di lavori, servizi e forniture Sotto Soglia devono essere in possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del Codice nonché dei requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità tecnica, economica e finanziaria nonché, per i lavori, di qualificazione stabiliti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice in relazione allo specifico contratto.
2. Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere autocertificato dagli OE in conformità delle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il RUP provvede alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, nel caso di procedure concorsuali, o dall'affidatario in caso di affidamento diretto

ART. 14

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'affidamento dei contratti Sotto Soglia viene effettuato, secondo le seguenti modalità:
 - A) Affidamento diretto: per contratti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per contratti di forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura, di importo inferiore a 40.000,00 euro nonché nei casi particolari espressamente stabiliti dal Codice ed indicati al comma 11 del successivo art. 15.
 - B) Adesione a Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza: per servizi e forniture di importo compreso tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, con esclusione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
 - C) Procedura negoziata – di cui al successivo art. 16 - esperibile nei seguenti casi:
 - Affidamento di lavori di importo pari o superiore 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro

- Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria nel caso in cui non siano attive Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza
 - Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro
- D) Procedure ordinarie di cui agli articoli 60 e 61 del Codice per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, per i servizi di ingegneria ed architettura di importo compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria e in tutti i casi in cui il RUP ritenga preferibile tali strumenti per garantire il massimo confronto concorrenziale.

ART. 15

AFFIDAMENTO DIRETTO

1. I contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo **inferiore a 40.000,00 Euro** possono essere affidati direttamente dal RUP, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, anche senza preventivo confronto concorrenziale.
2. E' preferibile, tuttavia, precedere l'affidamento diretto da una comparazione tra almeno due OE da effettuarsi nelle forme previste dai precedenti art. 10 o 11, a seconda del valore del contratto da affidare. La comparazione in forma telematica, ai sensi dell'art. 10, viene esperita, di norma, tramite lo strumento della RDI.
3. Nei casi indicati al comma precedente, l'individuazione del contraente avviene, di norma, secondo il criterio del minor prezzo in modo che risulti automaticamente la congruità del prezzo di affidamento.
4. Si può procedere all'affidamento senza necessità di un preventivo confronto concorrenziale nei seguenti casi:
 - A) Prodotti (beni, servizi e lavori) con caratteristiche standardizzate acquistati da un catalogo elettronico con l'utilizzo di strumenti telematici (OdA su MEPA)
 - B) Affidamento ad OE inseriti in un elenco costituito, ai sensi del successivo art. 20, comma 7, sotto forma di graduatoria sulla base della valutazione di determinati requisiti posseduti dagli OE
 - C) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo imminente per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica
 - D) Infungibilità delle prestazioni dichiarata dal RUP quando i lavori, le forniture e i servizi possano essere forniti unicamente da un OE nei casi indicati all'art. 63, comma 2, lettera b) del Codice
5. Nel caso di affidamento senza preventivo confronto concorrenziale, è necessario accertare la congruità del prezzo di affidamento.
6. La congruità del prezzo viene accertata mediante comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o mediante analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, oppure, infine, mediante analisi del prezzo offerto da cui ne risulti il carattere competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. I contratti di lavori di importo **pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 150.000,00 Euro** possono essere affidati direttamente dal RUP previa valutazione di tre preventivi. L'acquisizione dei preventivi viene effettuata in forma telematica, ai sensi dell'art. 10, di norma, tramite lo strumento della RDI.
8. La valutazione deve essere effettiva; nel caso in cui rispondano all'invito meno di tre OE, il Burlo Prima di procedere all'apertura delle buste (sia amministrativa che economica) sulla piattaforma telematica, dovrà interpellare altri OE fino a raggiungere il numero minimo di preventivi richiesto dalla norma. L'interpello successivo deve svolgersi in modo da assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, di rotazione degli inviti e degli affidamenti e segretezza degli inviti (richieste) e delle offerte (preventivi).
9. Nei casi indicati al comma precedente, l'individuazione del contraente avviene, di norma, secondo il criterio del minor prezzo in modo che risulti automaticamente la congruità del prezzo di affidamento.
10. E' fatta salva la possibilità di esperire una procedura negoziata ai sensi del successivo art. 17 o una procedura ordinaria.
11. E' sempre ammesso, altresì, l'affidamento diretto senza preventivo confronto competitivo per i lavori di somma urgenza di valore inferiore a Euro 200.000,00, nei casi e con le modalità indicati all'art. 163 del Codice.

ART. 16

ACQUISTI CENTRALIZZATI DI BENI E SERVIZI

1. In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa, le acquisizioni di **beni e servizi** di importo compreso tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, con esclusione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, devono essere effettuate in forma centralizzata mediante adesione alle Convenzioni stipulate da ARCS o da Consip; di norma, il Burlo si avvale delle convenzioni stipulate da ARCS.
2. L'organo che detiene i rapporti con ARCS per conto del Burlo è il Manager degli Acquisti e il quale si avvale del personale della S.C. di afferenza per l'espletamento degli adempimenti amministrativi. Nell'attuale atto aziendale trattasi della S. C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti.
3. La procedura di acquisto ha avvio, di norma, su iniziativa di ARCS che richiede alle singole Aziende del SSR l'invio dei fabbisogni in relazione a determinati beni e servizi. La procedura di acquisto può essere avviata anche dal Burlo con l'invio ad ARCS della richiesta di attivazione di una procedura unitamente all'individuazione dei propri fabbisogni.
4. L'intera procedura di scelta del contraente, dalla predisposizione degli atti di gara fino alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è gestita direttamente da ARCS che può coinvolgere il personale del Burlo in gruppi di lavoro per la redazione dei Capitolati Speciali d'Appalto e nella costituzione delle Commissioni Giudicatrici ove il criterio è l'OEPV.
5. Ad avvenuta stipulazione del contratto, ARCS invia gli atti al Burlo che, per il tramite del Manager degli Acquisti, adotta la determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione e procede alla stipulazione del contratto derivato.
6. Per tutti i beni, sanitari e non sanitari, che a seguito di aggiudicazioni di gara ARCS è prevista la gestione tramite magazzino centralizzato le strutture del Burlo procedono con ordini diretti al magazzino tramite apposito applicativo informatico, senza un rapporto diretto con il fornitore e senza quindi la necessità di stipula di un contratto derivato
7. Nei casi in cui non viene attivata un convenzione ARCS, si procede all'acquisto mediante adesione a Convenzione Consip.
8. Nel caso in cui non sia attiva alcuna convenzione Consip, il Burlo procede all'acquisto autonomamente ai sensi del successivo art. 17.

ART. 17

PROCEDURA NEGOZIATA

1. I contratti di lavori di importo compreso tra 150.000,00 euro e 1.000.000,00 di Euro, i contratti relativi a servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro, nonché i contratti relativi a forniture e servizi di importo compreso tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, nel caso previsto dal comma 8 del precedente art. 16, possono essere affidati mediante procedura negoziata semplificata prevista dall'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c) bis del Codice.
2. La procedura negoziata è preceduta da un confronto competitivo tra un numero minimo di OE sotto indicato, sempreché presenti in tale numero sul mercato:
 - A) Almeno 5 OE per forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00
 - B) Almeno 10 OE per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00
 - C) Almeno 15 OE per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00
3. Fermo restando il numero minimo di OE previsto al precedente comma 2, il numero di OE da invitare per uno specifico affidamento dovrà essere proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
4. Gli OE da invitare alla fase di confronto competitivo sono individuati a seguito di un'indagine di mercato, espletate ai sensi del successivo art. 18, o tramite elenchi di OE costituiti ai sensi del successivo art. 20 e sono selezionati in modo non discriminatorio, secondo le modalità indicate ai successivi articoli 19 e 21. La scelta se ricorrere all'indagine di mercato o all'elenco degli OE è effettuata dal RUP nella determina a contrarre di esperimento della singola procedura.

5. L'elenco, ove costituito, comporta una riduzione dei tempi della procedura di affidamento rispetto all'indagine di mercato in quanto consente di attivare direttamente la fase di selezione degli OE.
6. Per le acquisizioni con l'utilizzo di strumenti telematici possono essere utilizzati gli elenchi di OE esistenti sulle piattaforme MEPA o eappaltFVG.

ART. 18

INDAGINI DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato e può avere ad oggetto l'individuazione degli OE potenzialmente interessati a partecipare ad una determinata procedura di affidamento, l'identificazione delle soluzioni tecniche disponibili ovvero le condizioni economiche generalmente praticate sul mercato.
2. L'indagine di mercato volta a individuare i prezzi di riferimento del mercato o le soluzioni tecniche disponibili è finalizzata, di norma, all'acquisizione dei dati necessari a predisporre gli atti di gara e non ha rilevanza esterna. Viene effettuata direttamente dall'addetto incaricato tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA, di ARCS o di altre stazioni appaltanti, nonché tramite la consultazione di listini prezzi ufficiali di fornitori o l'interpello diretto degli stessi a mezzo pec, e-mail o telefono. Gli esiti della consultazione devono essere formalizzati dall'addetto anche in maniera sintetica. Nel caso in cui i dati desunti dalla consultazione siano riportati nella determinazione a contrarre, devono essere protetti i segreti tecnici e commerciali delle imprese.
3. L'indagine di mercato volta a individuare gli OE interessati a partecipare ad una determinata procedura di affidamento deve essere avviata mediante pubblicazione di un avviso.
4. L'avviso deve indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, tecnica e professionale richieste ai fini della partecipazione, le modalità per comunicare con il CdR competente, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla successiva fase di gara nonché i criteri di selezione degli operatori economici da invitare nel caso in cui pervenissero manifestazioni di interesse in numero superiore al numero massimo di OE stabilito e la data e l'ora stabiliti per l'eventuale sorteggio.
5. L'avviso deve essere pubblicato sul profilo di committente del Burlo nella parte riservata all' "Amministrazione Trasparente" - sezione "bandi di gara e contratti" per almeno 15 giorni, riducibili a 5 giorni in caso di urgenza.
6. Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli OE che non può essere inferiore a 10 giorni.
7. L'indagine di mercato può anche essere gestita in forma interamente telematica mediante lo strumento RDI della piattaforma eappaltiFVG.
8. La partecipazione ad un'indagine di mercato non dà diritto agli OE di essere invitati alla successiva fase di gara e non deve ingenerare alcun affidamento in tal senso.

ART. 19

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SEGUITO DI INDAGINI DI MERCATO

1. Nel caso in cui in esito ad un'indagine di mercato pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore al numero massimo di OE stabilito nell'avviso, gli OE da invitare a presentare offerta nella successiva fase di confronto competitivo vengono individuati dal RUP con una delle seguenti modalità:
 - A) Sorteggio in forma anonima, ove consentito
 - B) Particolari caratteristiche degli OE rispetto all'oggetto della prestazione, diverse ed ulteriori rispetto ai requisiti generali e speciali di partecipazione
2. La selezione degli OE deve essere sempre essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione e con modalità che consentano di garantire la segretezza degli inviti alla successiva fase di gara.
3. La modalità di selezione prescelta deve essere indicata nell'avviso pubblico di esperimento dell'indagine di mercato.

4. Il RUP può stabilire, anche ai sensi del precedente comma 1, lettera B) che la selezione avvenga sulla base di caratteristiche particolari degli OE quali:
 - A) Specializzazione degli OE nell'esecuzione di lavori o servizi di ingegneria ed architettura analoghi o per la natura degli interventi (strutturale, impiantistica...) o per l'oggetto dell'intervento (intervento su edifici esistenti, realizzazione di nuova opera) o, ancora, per tipologia dell'intervento (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, riqualificazione, adeguamento normativo, ecc), in modo che vengano invitati i soggetti che abbiano dimostrato maggiore competenza ed esperienza all'interno dello stesso ambito di operatività.
 - B) Precedenti esperienze contrattuali con il Burlo o altre PP.AA. in un congruo arco temporale riferibili alla correttezza degli adempimenti contrattuali e ai contenziosi instaurati, in modo da invitare alla procedura gli OE che diano maggiori garanzie in termini di affidabilità e operatività.
 - C) Idoneità operativa degli OE rispetto al luogo di esecuzione della prestazione, da valutare in rapporto proporzionale al valore dell'appalto, in modo che minore è il valore dell'appalto, maggiore importanza va data alla prossimità della localizzazione dell'impresa al luogo di esecuzione della prestazione. Tale criterio è applicabile esclusivamente per la scelta degli OE da invitare a procedure per l'affidamento di lavori finanziati con contributi concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
5. Quando la selezione degli OE viene effettuata mediante sorteggio, per garantire l'anonimato, ad ogni richiesta di invito viene associato un numero progressivo, secondo l'ordine cronologico di pervenimento al Protocollo Generale del Burlo o secondo l'ordine generato in automatico dalla piattaforma telematica, ove l'indagine sia effettuata tramite RDI. Prima delle operazioni di sorteggio viene comunicato a ciascun candidato il numero progressivo assegnato. Il numero assegnato ad ogni singolo OE viene inserito all'interno di un contenitore anonimo. I contenitori anonimi saranno successivamente inseriti in un recipiente, mescolati e estratti in numero pari al numero massimo previsto dall'avviso. Le operazioni sorteggio hanno luogo in seduta pubblica e gli esiti sono pubblicati, sempre in forma anonima, sul sito del Burlo alla sezione Amministrazione trasparente. Il sorteggio non è applicabile per la scelta degli OE da invitare a procedure per l'affidamento di lavori finanziati con contributi concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
6. Quando la selezione avviene mediante il criterio delle particolari caratteristiche degli OE, vanno pubblicate sul sito del Burlo, sezione Amministrazione trasparente, le motivazioni della scelta effettuata, nel rispetto dell'anonimato.

ART. 20

FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. E' facoltà dell'Istituto dotarsi di un elenco di OE quale strumento preordinato ad individuare una serie di OE astrattamente idonei ad assumere contratti di lavori, forniture o servizi tra i quali selezionare, di volta in volta, gli OE da invitare a presentare offerta per le procedure negoziate di cui all'art. 17. L'elenco può essere utilizzato anche per individuare gli OE da interpellare per l'eventuale confronto concorrenziale propedeutico all'affidamento diretto o per l'affidamento diretto senza comparazione, nei casi previsti dall'art. 15
2. Il RUP stabilisce il numero e la tipologia degli elenchi da attivare, eventualmente suddivisi per sezioni in base alla natura e all'oggetto delle prestazioni ed, eventualmente, per fasce di importo tenendo conto delle prestazioni più frequentemente utilizzate dal Burlo.
3. La costituzione degli elenchi deve essere avviata mediante pubblicazione di un avviso che indichi le caratteristiche degli elenchi e delle eventuali sezioni, i requisiti generali e quelli di idoneità professionale e di capacità economica/finanziaria, tecnica e professionale richiesti ai fini dell'iscrizione nei singoli elenchi o sezioni ed eventualmente quelli ulteriori richiesti ai fini della formulazione della graduatoria con i relativi punteggi, le modalità per comunicare con il CdR competente, il termine per la presentazione delle prime richieste di iscrizione e tutti gli adempimenti a tal fine necessari, il valore massimo delle prestazioni affidabili a ciascun OE ed il termine di validità dell'elenco, nonché le modalità di revisione dell'elenco e di eventuale cancellazione degli OE. Gli avvisi dovranno anche indicare i criteri e le modalità di selezione degli OE da invitare alle singole procedure nel rispetto del presente Regolamento.
4. Gli elenchi sono aperti: pertanto, gli avvisi sono pubblicati sul profilo del Burlo nella parte riservata all'"Amministrazione Trasparente" - sezione "bandi di gara e contratti" per tutto il periodo di validità degli elenchi

stessi ed i soggetti interessati all'iscrizione possono presentare domanda d'inserimento in uno o più elenchi o sezioni in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza del termine indicato al comma 4. Agli avvisi viene allegata la modulistica per la richiesta di iscrizione e per l'autocertificazione dei requisiti.

5. L'istanza sarà verificata dall'Amministrazione e l'OE potrà ritenersi ammesso se entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non riceva dall'Amministrazione richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 83 del Codice ovvero comunicazione motivata della mancata iscrizione.
6. Qualsiasi variazione relativa ai requisiti di iscrizione previsti dall'avviso, intervenuta dopo l'inserimento nell'Elenco, dovrà essere immediatamente comunicata da parte dell'OE. L'Amministrazione si riserva la possibilità controlli a campione ai sensi del REG 582 per verificare, in qualsiasi momento, la veridicità di quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione o il permanere in capo agli OE dei requisiti generali e speciali richiesti dai pubblici avvisi
7. Gli elenchi vengono formati in ordine alfabetico oppure in forma di graduatoria quando pertinente;
8. Gli elenchi sono pubblicati sul sito del Burlo nella parte riservata all' "Amministrazione Trasparente" - sezione "bandi di gara e contratti" per tutto l'arco temporale della loro validità, salvo aggiornamento periodico effettuato ai sensi del comma 9.
9. Gli elenchi vengono aggiornati di norma con cadenza semestrale ed almeno annualmente. Le operazioni di aggiornamento consistono in:
 - A) Inserimento degli OE che hanno fatto richiesta dopo la costituzione dell'elenco e risultano in possesso degli specifici requisiti richiesti a suo tempo nell'avviso con le stesse modalità indicate per la compilazione dell'elenco originario;
 - B) Cancellazione degli OE che, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, hanno comunicato l'intenzione di non assumere affidamenti ovvero, a seguito, di comunicazioni degli OE stessi o di verifiche d'ufficio a campione risultano non più in possesso dei requisiti speciali o generali. La cancellazione è disposta dal RUP e viene comunicata all'OE, in analogia a quanto previsto all'art. 76, comma 5, lettera b) del D. L.vo n. 50/2016;

ART. 21

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DAGLI ELENCHI

1. Gli OE da invitare a presentare offerta in relazione alle singole procedure vengono individuati dal RUP dal corrispondente elenco mediante sorteggio in forma anonima. con una delle seguenti modalità:
 - A) Sorteggio in forma anonima
 - B) Scorrimento dell'elenco
2. La selezione degli OE deve essere sempre essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione e con modalità che consentano di garantire la segretezza degli inviti alla successiva fase di gara. I criteri di selezione devono essere resi noti negli avvisi di costituzione degli elenchi.
3. Quando la selezione avviene mediante sorteggio, per garantire l'anonimato, ad ogni richiesta di iscrizione nell'elenco viene associato un numero progressivo, secondo l'ordine cronologico di pervenimento al Protocollo Generale del Burlo. Il numero viene comunicato all'OE all'atto dell'inserimento nell'elenco. Il numero assegnato ad ogni singolo OE viene inserito all'interno di un contenitore anonimo. I contenitori anonimi saranno successivamente inseriti in un recipiente, mescolati e estratti in numero pari al numero massimo stabilito in relazione alla procedura da attivare. Le operazioni sorteggio hanno luogo in seduta pubblica e gli esiti sono pubblicati, sempre in forma anonima, sul sito del Burlo alla sezione Amministrazione trasparente. Il sorteggio non è applicabile per la scelta degli OE da invitare a procedure per l'affidamento di lavori finanziati con contributi concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 22

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

1. Nelle procedure semplificate di cui all'art. 16 gli operatori selezionati con una delle modalità indicate ai precedenti art. 19 e 21 vengono simultaneamente invitati a presentare offerta sulla piattaforma telematica mediante lettera di invito che deve contenere i seguenti elementi: l'oggetto della prestazione con le relative

caratteristiche tecniche, la durata del contratto, le garanzie richieste, il termine di presentazione delle offerte nonché il periodo in giorni di validità delle stesse, l'importo a base di gara ed il criterio di aggiudicazione prescelto nonché gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'OEPV, eventuali penali, l'indicazione dei termini di pagamento.

2. Tutti i documenti necessari per una corretta formulazione delle offerte (elaborati, capitolati speciali d'appalto, progetti, elenchi prezzi, ecc..) nonché eventuale modulistica da utilizzare per la formulazione dell'offerta o per l'autocertificazione dei requisiti devono essere allegati alla lettera di invito sulla piattaforma.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, le operazioni di gara sono svolte dal RUP o dirigente del CdR o da un suo delegato assistito da 2, dipendenti del Burlo, con funzione di testimoni. Quando il criterio di aggiudicazione è l'OEPV, la valutazione dell'offerta tecnica è affidata ad una commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 77 e 78 del Codice.
4. Le sedute di gara sono pubbliche tranne quelle riservate all'esame delle offerte tecniche in caso di OEPV.

ART.23

GARANZIE

1. Gli affidatari dei contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro sono tenuti a costituire la cauzione provvisoria per la partecipazione alle procedure di affidamento prevista all'art. 93 del Codice nonché la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nelle forme e nei modi previsti all'art. 103 del Codice.
2. In relazione ai contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro non è necessaria la costituzione della cauzione provvisoria in sede di presentazione dell'offerta né, di norma, è richiesta la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo che il RUP la ritenga necessaria in relazione a particolari contratti.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro è necessaria anche la costituzione della garanzia della responsabilità civile prevista all'art.103, comma 7, del Codice.

ART.24

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I documenti di gara stabiliscono il criterio di aggiudicazione dell'offerta, scegliendo tra il minor prezzo e l'OEPV determinata sulla base del rapporto qualità/prezzo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 95 del Codice. Il criterio individuato per la singola procedura deve essere pertinente alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto ed in grado di garantire la possibilità di una concorrenza effettiva.
2. E' obbligatorio l'utilizzo dell'OEPV per le seguenti tipologie di affidamento:
 - a. contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, di importo pari o superiore a 40.000 euro ;
 - b. contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - c. contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
3. Nell'offerta economica l'OE deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Prima dell'aggiudicazione il Burlo verifica che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle determinate annualmente dal Ministero del Lavoro, dettagliatamente indicate all'art. 23, comma 16, del Codice.
4. La disposizione del comma precedente non si applica ai, contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, alle forniture senza posa in opera ed ai servizi di natura intellettuale.
5. Anche con riferimento ai contratti Sotto Soglia si applicano le disposizioni inerenti dell'art. 97 del Codice inerenti l'anomalia delle offerte .
6. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 in capo all'aggiudicatario.

ART. 25

ATTO DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento di un contratto di valore pari o superiore a 40.000,00 Euro a seguito dell'espletamento di una procedura, ordinaria o semplificata, è disposto con determinazione di aggiudicazione a firma del responsabile del CdR, che approva la proposta di aggiudicazione conseguente all'espletamento della procedura di scelta del contraente individuata nella determinazione a contrarre. La determinazione aggiudica l'appalto individuando l'affidatario (denominazione e codice fiscale), l'oggetto ed il prezzo dell'affidamento, nonché motiva la scelta in relazione ai risultati della procedura di gara.
2. Per contratti di valore inferiore a 40.000,00 Euro si considera equivalente alla determinazione di affidamento, una lettera di affidamento, a firma del responsabile del CdR, che espliciti i dati relativi all'affidatario (denominazione e codice fiscale) attestando possesso dei requisiti richiesti, l'oggetto ed il valore dell'affidamento, nonché le ragioni della scelta
3. Per i contratti relativi all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 Euro e per i contratti relativi all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 1.000,00 Euro si considera equivalente alla determinazione di affidamento, l'ordinativo di acquisto, a firma del responsabile del CdR, inviato al contraente.
4. Per gli affidamenti di forniture e servizi entro € 20.000, privi di specifico provvedimento, viene prevista l'adozione con cadenza quadrimestrale (da adottare entro maggio, settembre, gennaio) di un'apposita determinazione dirigenziale a carattere ricognitorio, da parte del Responsabile del centro di risorsa, riportante l'elenco degli affidamenti del quadrimestre precedente, con indicazione dell'operatore economico affidatario, oggetto ed importo dell'affidamento, specifico ordinativo emesse e relativo smartCIG.

ART. 26

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dal momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e per i contratti affidati a seguito delle procedure ordinarie di cui agli art. 59 e seguenti del codice, la stipulazione non può aver luogo prima che sia decorso il termine di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica a tutti gli altri contratti Sotto Soglia.
3. I contratti di valore inferiore a 40.000,00 Euro sono sottoscritti mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
4. I contratti relativi agli acquisti effettuati mediante gli strumenti telematici di acquisto e negoziazione della piattaforma MEPA sono stipulati direttamente sulla piattaforma in quanto il documento di accettazione firmato dal punto ordinante sul MEPA contiene tutti gli elementi del contratto e costituisce accettazione della proposta dell'offerente.
5. Tutti gli altri contratti, sono sottoscritti, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma di atto pubblico-amministrativo o di scrittura privata, autenticata o non autenticata.

PARTE III

ESECUZIONE E VERIFICA

ART.27

DIREZIONE DELLA FASE ESECUTIVA

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi rispettivamente, del Direttore dei Lavori, per i lavori, e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per le acquisizioni di servizi e forniture, i quali, nell'ambito delle specifiche competenze di legge, assicurano la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità a quanto previsto nei documenti contrattuali.

2. Le funzioni di DL possono essere svolte anche dal RUP nei limiti delle proprie competenze professionali ed in presenza degli specifici requisiti di legge, con eccezione dei lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza architettonica, ambientale o tecnologica, nonché per lavori di importo superiore a 1.500.000,00 euro per i quali è obbligatoria la nomina di un DL diverso dal RUP.
3. Le funzioni di DL possono essere assegnate a personale dipendente del Burlo oppure affidata all'esterno, nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali, incluse quelle del presente Regolamento
4. Le funzioni di direttore dell'esecuzione possono, di norma, essere svolte dal RUP nei limiti delle proprie competenze professionali ed in presenza degli specifici requisiti di legge, con eccezione dei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico)
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
5. Le funzioni di direttore dell'esecuzione sono, di norma, assegnate a personale dipendente del Burlo.
6. Nei casi in cui l'attività di DL e DEC è svolta da personale dipendente del Burlo non appartenente alla qualifica dirigenziale, gli incaricati hanno diritto a percepire l'incentivo previsto all'art. 113 del Codice in conformità a quanto disposto dal Regolamento per gli incentivi adottato dall'Istituto.

ART.28

VERIFICA

1. Per contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro la verifica di corretta esecuzione delle prestazioni è effettuata dall'addetto incaricato che sottoscrive, per la successiva approvazione del RUP, la relativa fatturazione. Costituisce attività di verifica anche l'accertamento della presenza, completezza e correttezza di tutte le documentazioni e/o dichiarazioni a supporto delle attività oggetto di contratto.
2. Per i contratti di importo pari o superiori a 40.000,00 euro si applicano le norme previste dall'art.102 del Codice
3. In conseguenza di quanto stabilito al comma precedente, i lavori sono sottoposti a collaudo. Per contratti di importo pari o superiori a 40.000,00 e fino ad 1.000.000,00 di Euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal DL, salvo i casi in cui il RUP preferisca nominare l'organo di collaudo. Per lavori di importo superiore a 1.000.000,00 Euro è sempre obbligatoria la nomina di un collaudatore, ad eccezione delle ipotesi espressamente individuate dalla normativa nazionale.
4. In conseguenza di quanto stabilito al precedente comma 2, i servizi e le forniture sono sottoposti a verifica di conformità. Per contratti di importo pari o superiori a 40.000,00 Euro il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP, salvo i casi in cui il RUP stesso preferisca nominare l'organo di verifica.

6. PRIVACY

Il trattamento dei dati del personale delle Centrali di Committenza viene effettuato, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, da parte della Ge.Va.P. e della SC Gestione Economico Finanziaria secondo le relative procedure.

In ogni procedura organizzativa/istruzione operativa comunque connessa al presente Regolamento devono essere presenti indicatori per la verifica del rispetto, oltre che dei requisiti di qualità in generale, anche delle specifiche norme in tema di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003, ove applicabili.

7. ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua formalizzazione, con registrazione nel sistema informatico ed assegnazione di un numero di Protocollo Generale.

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente ex D.Lgs n. 33/2013 (art. 12 commi 1 e 2). È reperibile al seguente percorso: Disposizioni generali - Atti generali - Documentazione - Regolamenti Aziendali.

8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Regolamento è stato redatto sulla base della valutazione dei rischi che inserita nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023.

In ogni procedura organizzativa/istruzione operativa comunque connessa al presente regolamento devono essere presenti indicatori per la verifica del rispetto, oltre che dei requisiti di qualità in generale, anche delle specifiche norme in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ove applicabile.

9. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione è registrato nel sistema informatico di Protocollo Generale dell'Istituto, archiviato e conservato agli atti e pubblicato come da punto 7.

10. DOCUMENTI ALLEGATI

nessuno

11. DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Nessuno

12. DOCUMENTI ABROGATI

Nessuno

13. STORIA DEL DOCUMENTO

Di seguito è riportata la storia del documento con le modifiche apportate e lo stato di revisione corrispondente:

DESCRIZIONE	DATA:
PRIMA EMISSIONE:	17/12/21
REV. 01: titolo, ambito e modalità di applicazione, principi generali, riservatezza, prevenzione della corruzione, trasparenza, format.	08/04/22